

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro XI - Rapporti giurisdizionali con autorità straniere Titolo IV-bis - Trasferimento dei procedimenti penali

Art. 746-bis Disposizioni generali

1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato perchè essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorità giudiziaria di Stato estero.
2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
3. Il trasferimento è disposto in favore dell'autorità giudiziaria di altro Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) luogo in cui è avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
 - b) luogo in cui si è verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
 - c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
 - d) impossibilità di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
 - e) luogo in cui risiede, dimora, è domiciliato ovvero si trova l'indagato.